

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA**

**PERIODO 01/09/2025 – 31/08/2026**

**A.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

L'appalto ha per oggetto la fornitura di tutti i prodotti alimentari di cui all' allegato n. 1 (elenco derrate). L'elenco ha carattere puramente indicativo, nel senso che le quantità potranno variare per il soggetto appaltatore in più o in meno, secondo l'andamento stesso delle attività didattiche dell'istituto durante l'anno scolastico e comunque sempre ai prezzi praticati secondo l'offerta, fatto salvo quanto previsto al punto A.11. L'Amministrazione si riserva nel corso della fornitura, di valutare la convenienza ad acquistare presso la ditta assegnataria altri generi non previsti dall'allegato 1.

La fornitura si configura come somministrazione periodica ai sensi dell'art.1559 c.c. ed il contratto sarà pertanto regolato anche dalle norme del Titolo III (Capo V) del libro Quarto "Delle Obbligazioni" del Codice Civile in quanto compatibili con la normativa applicabile ai contratti pubblici oltre che con il presente capitolato.

**A.2 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO E DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO**

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, con l'ausilio di sistemi informatici e l'aggiudicazione avverrà mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 c.3 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici.

Il corrispettivo per il servizio in argomento verrà determinato a misura, come meglio dettagliato nei successivi paragrafi.

**A.3 - DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto relativo alla presente procedura avrà durata di anni UNO (1) a partire dal 01/09/2025 e sino al 31/08/2026.

Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte della Stazione Appaltante.

**A.4 – IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO**

L'importo stimato come base di gara per la fornitura oggetto del presente appalto per il periodo di riferimento, da valere come importo meramente indicativo e presuntivo, è quantificato in: **€ 299.239,70** (I.V.A. esclusa), di cui:

<b>Lotto 1- Generi alimentari vari</b>	<b>CPV 15800000-6</b>	<b>base d'asta € 105.546,20</b>
<b>Lotto 2- Prodotti surgelati</b>	<b>CPV 15896000-5</b>	<b>base d'asta € 35.424,40</b>
<b>Lotto 3- Prodotti lattiero-caseari</b>	<b>CPV 15500000-3</b>	<b>base d'asta € 44.347,50</b>
<b>Lotto 4- Carne-uova e salumi</b>	<b>CPV 15110000-2</b>	<b>base d'asta € 44.669,10</b>
<b>Lotto 5- Pane</b>	<b>CPV 15811100-7</b>	<b>base d'asta € 29.252,50</b>
<b>Lotto 6- Prodotti ortofrutticoli</b>	<b>CPV 15300000-1</b>	<b>base d'asta € 40.000,00</b>

L'importo stimato dell'appalto, come indicato dall'art.14 c.4 del D.lgs n. 36/2023, per eventuale utilizzo della facoltà prevista dall'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (c.d. "quinto d'obbligo") e così determinato:

importo a base di gara: € 299.239,70  
quinto d'obbligo: € 59.847,94  
**totale valore stimato dell'appalto: € 359.087,64**

Gli oneri per la sicurezza da interferenza, data la natura dell'appalto, sono stimati pari a zero.

Il contratto sarà stipulato ai prezzi unitari, risultanti dall'offerta aggiudicata, che costituiscono i prezzi unitari di riferimento per i successivi ordini e quindi per il calcolo dei corrispettivi delle forniture effettuate, le cui quantità saranno di volta in volta determinate sulla base dell'effettivo fabbisogno durante il periodo di durata contrattuale, in relazione ai quantitativi di derrate necessari. L'importo complessivo indicato in offerta sulla base delle quantità presuntive indicate, come ribassato rispetto alla base d'asta, vale quale prezzo meramente indicativo e presuntivo, soggetto a variazione sulla base delle effettive necessità del Convitto Nazionale "Cesare Battisti". Le quantità di derrate alimentari riportate nell'allegato 1, sono presunte e comunque non impegnative per Convitto Nazionale "Cesare Battisti" in quanto potranno subire variazioni in base alle esigenze e alle variazioni dell'organizzazione nell'ambito dei servizi.

Il Convitto Nazionale "Cesare Battisti" non assume alcun obbligo in relazione alle quantità presuntive indicate e non presta alcuna garanzia che, in fase di esecuzione, verranno effettivamente richieste le quantità presuntive indicate; tali quantità presuntive di derrate alimentari potranno quindi variare in aumento o in diminuzione anche oltre la misura del 20 %, senza che l'appaltatore possa opporre alcunché, né che possa chiedere la risoluzione o l'adeguamento del contratto e/o alcun risarcimento del danno, assumendosi l'alea di tale variabilità; il contratto si intende quindi a misura su prezzi unitari e la fornitura dovrà comunque essere eseguita anche per quantitativi maggiori o minori in base agli effettivi fabbisogni del Convitto Nazionale "Cesare Battisti" ed impegna l'aggiudicatario alle stesse condizioni qualitative ed economiche, così come stabilito dalla norma. I prezzi unitari sono da intendersi comprensivi di ogni onere e spesa quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, imballaggio, carico, trasporto, facchinaggio, scarico e quant'altro gravante sulla fornitura di cui al presente capitolato speciale d'appalto. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'impresa aggiudicataria dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti sono compresi nei prezzi delle derrate offerti dall'aggiudicatario.

E' facoltà del Convitto provvedere ad acquisti liberi sul mercato di particolari partite di merce in deroga alle condizioni ed agli impegni contrattuali, in una proporzione però non superiore al 5% del previsto totale della fornitura.

#### **A.5 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g) del Codice, eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto. I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) e 66, comma 1, lettera g) del Codice, indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) del Codice, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d) del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

**a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto),** l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

**b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto),** l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

**c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,** l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete,** la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione

dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

#### **A.6 – REQUISITI GENERALI**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

#### **A.7 – REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei paragrafi seguenti. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

L'o.e. partecipando alla gara, consente esplicitamente alla stazione appaltante, ovvero alla stazione appaltante delegata, di accedere ai dati contenuti nel FVOE 2.0.

##### **Requisiti di idoneità**

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati

richiesti.

### **Requisiti di capacità economica e finanziaria**

Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura, almeno pari al valore stimato dell'appalto di ciascun lotto

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

### **Requisiti di capacità tecnica e professionale**

#### **a) Esecuzione negli ultimi dieci anni di fornitura analoga**

Il Concorrente deve aver eseguito negli ultimi 10 anni dalla data di indizione della procedura di gara, almeno n.1 fornitura analoga a quella prevista dal presente affidamento, di importo non inferiore al valore stimato dell'appalto di ciascun lotto.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

I documenti a comprova, descritti nel presente paragrafo, dovranno essere allegati a sistema predisponendo separati *files* per singola annualità in formato .pdf, firmati digitalmente.

In un unico file .pdf riferito ad un singolo anno, cioè, dovranno essere allegati tutti i documenti a comprova relativi all'esecuzione delle forniture indicate per l'annualità considerata ed il file, così predisposto, dovrà essere firmato digitalmente.

### **Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere

i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

#### **Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

#### **Requisiti di capacità economico finanziaria**

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

#### **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

Il requisito delle forniture analoghe deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

#### **Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori

#### **Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale**

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

#### **A.8 – GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'aggiudicatario dovrà costituire apposita garanzia definitiva, determinata in ragione del 10% dell'importo complessivo contrattuale presunto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%,

l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

È ammessa la riduzione della garanzia, ai sensi dell'art. 106 – co. 8 del D. Lgs 36/2023.

La garanzia, qualora costituita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- a) pagamento della somma richiesta entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta della stazione appaltante;
- b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.;
- c) che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;
- d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 c.c., 2<sup>a</sup> comma;
- e) essere corredate da autentica notarile circa l'identità, la qualifica ed i poteri dei soggetti firmatari il titolo di garanzia; oppure, in alternativa, essere accompagnate da una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta dal rappresentante dell'Istituto di credito o dell'assicurazione dove sia specificato il nome, il cognome, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato.

La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'aggiudicatario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; Il Convitto Nazionale "Cesare Battisti", fermo restando quanto previsto al successivo art. A.18, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l'applicazione delle stesse.

Fermo quanto previsto dal comma 8 dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia dovrà avere validità almeno pari alla durata del contratto.

#### **A.9 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI**

Il contratto di fornitura sarà formalizzato dal Convitto Nazionale "Cesare Battisti".

Tutte le spese inerenti al contratto, qualora soggetto a registrazione, saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi Convitto Nazionale "Cesare Battisti".

Tali oneri sono, in via esemplificativa: marche da bollo per la stesura del contratto, diritti di segreteria, imposta di registro a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

Ai sensi dell'art. 34 comma 35 della Legge n. 221/2012, i costi sostenuti dalla Stazione Appaltante per la pubblicazione della presente gara d'appalto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana saranno posti a carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario dovrà provvedere al versamento delle somme suindicate entro 60 gg. dalla data del provvedimento di aggiudicazione, con le modalità che saranno indicate nel medesimo provvedimento.

#### **A.10 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Le fatture dovranno riportare l'ammontare della spesa, gli estremi relativi alle modalità di pagamento (numero di conto corrente bancario) e il codice CIG relativo; qualora l'aggiudicatario risultasse titolare di più contratti dovrà procedere all'emissione di fatture separate per ciascun contratto.

Le fatture emesse in modalità elettronica dovranno essere trasmesse tramite Sistema di Interscambio (SDI) con utilizzo del codice **UF617Z**

Il corrispettivo è determinato dai prezzi unitari indicati in sede di gara per le quantità effettivamente consegnate e risultanti dai relativi documenti.

Il pagamento avverrà a 30gg dalla ricezione presso il Committente, a mezzo del sistema di intermediazione, della fattura elettronica, fatto salvo che quest'ultima sia compilata correttamente secondo quanto sopra indicato e previa verifica della regolarità contributiva della stessa.

Ai sensi del D.L 50/2017, sulle fatture emesse verrà applicato il meccanismo del c.d. "split payment".

In caso di subappalto, il Convitto Nazionale "Cesare Battisti", non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore, salve le ipotesi di cui al comma 11 dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 e s.m.i., per i pagamenti di importo superiore a cinquemila euro verrà effettuata una verifica, secondo le modalità previste dal DM 40/2008 e s.m.i., in merito ad eventuali inadempimenti del beneficiario inerenti all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Qualora a seguito della verifica risultasse, mediante comunicazione pervenuta da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione -istituita ai sensi dell'articolo 1 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225- un inadempimento, il pagamento verrà sospeso per i trenta giorni successivi dalla ricezione della suddetta comunicazione.

Se durante la sospensione di cui al comma precedente e prima della notifica dell'ordine di versamento di cui all'articolo 72-bis del D.P.R. 602/1973 e s.m.i. intervengono pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell'ente creditore che fanno venir meno l'inadempimento o ne riducono l'ammontare, così come comunicato dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, si provvederà ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'appaltatore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative al presente appalto dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari, dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, l'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n.

136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede la stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'esecuzione della fornitura potrà essere sospesa dall'impresa aggiudicataria; qualora quest'ultima si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicare con raccomandata A/R da parte del Convitto Nazionale "Cesare Battisti".

#### **A.11 – REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI**

Le revisioni prezzi, nei termini di cui agli artt. 60 e 120 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 36/2023, saranno operate ad istanza di parte o *ex officio* da parte della Committente sulla base di istruttoria condotta dal Convitto Nazionale "Cesare Battisti" e sulla base di oggettive variazioni dei prezzi rilevate dalla C.C.I.A.A di Bergamo e potranno essere tanto in aumento quanto in decremento a seconda delle variazioni percentuali ivi registrate.

Il Convitto Nazionale "Cesare Battisti" si riserva, qualora Consip S.p.A. attivasse una convenzione in merito alla fornitura oggetto della presente gara, a condizioni di assoluta comparabilità tra i prodotti oggetto della prestazione, di effettuare una verifica tra i prezzi della citata convenzione e quelli proposti dalla ditta aggiudicataria.

Qualora dalla predetta verifica si riscontrasse che i prezzi derivanti dalla menzionata convenzione fossero inferiori, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere alla ditta aggiudicataria della gara di adeguare i propri prezzi a quelli derivanti dalle suddette convenzioni.

In caso di diniego la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di acquisire la fornitura di interesse presso la ditta convenzionata con Consip mediante le suddette convenzioni, ovvero da altro fornitore in ragione della normativa applicabile in materia di acquisti, senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere o di che rivalersi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, c. 15 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 135.

In ogni caso le modifiche prezzi, sia in diminuzione che in aumento, sono soggette ad esplicita autorizzazione della Stazione Appaltante.

Nelle more dell'espletamento di ogni verifica e/o controllo che la Stazione intenda effettuare, rimane vigente il prezzo offerto in sede di gara.

#### **A.12 – REFERENTI DELLA FORNITURA**

Prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto l'aggiudicatario dovrà indicare alla Stazione Appaltante il nominativo dei referenti individuati per la ricezione ordini, con almeno un addetto disponibile dalle ore 7:30 alle ore 17:00 dal lunedì al venerdì.

Dovranno inoltre essere comunicati i nominativi delle figure professionali dedicate al controllo igienico ed al controllo qualità delle forniture; gli stessi dovranno tempestivamente intervenire per le segnalazioni di inconvenienti o non conformità comunicate dalla Committente.

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto di fornitura è individuato nel Responsabile del Progetto, Dirigente Scolastico Annarosa Lasorsa

### **A.13 – CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO, SUBAPPALTO**

È vietato all'appaltatore la cessione anche parziale del contratto di cui al presente appalto ai sensi dell'art. 119 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lettera d).

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 120 comma 12 del D.Lgs. 36/2023.

È ammesso il subappalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

### **A.14 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE**

Sono a carico dell'aggiudicatario, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla fornitura dei beni oggetto del contratto nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'impresa aggiudicataria garantisce l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di ogni normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale e relativi allegati, pena la risoluzione di diritto del contratto.

L'impresa aggiudicataria si impegna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

L'impresa aggiudicataria si obbliga a consentire al Convitto Nazionale "Cesare Battisti", di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

La consegna dovrà avvenire senza interferire con il normale lavoro degli operatori, con le modalità e nei tempi concordati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

L'impresa aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che dai prodotti forniti o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Convitto Nazionale "Cesare Battisti", che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevato il Convitto, che sarà inserito nel novero dei terzi nella polizza assicurativa di seguito indicata, da ogni responsabilità ed onere.

L'Impresa aggiudicataria con effetto dalla data di decorrenza dell'appalto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto) un'adeguata copertura assicurativa dei rischi inerenti la fornitura appaltata contro i rischi di:

**A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)** per danni arrecati a terzi (tra cui il Convitto Nazionale "Cesare Battisti") in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività

svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a **Euro 1.000.000,00=**, per sinistro senza alcun sotto limite e/o franchigia di risarcimento per singola persona o per cose e animali e prevedere tra le altre condizioni anche le seguenti estensioni:

- responsabilità per committenza di lavori e/o servizi;
- danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l’impresa aggiudicataria - che partecipino all’attività oggetto dell’affidamento a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.

**B) RC Prodotti (RCP)** a cura dell’impresa aggiudicataria qualora produttore o, in alternativa, del produttore o del sub-fornitore, a copertura dei danni a terzi cagionati da prodotti difettosi dopo la consegna degli stessi.

Tale copertura (RCP) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a **Euro 1.000.000,00=**.

#### **A.15 – DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO**

L’aggiudicatario dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso. L’impresa dovrà rispettare inoltre, se tenuta, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

L’aggiudicatario dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

L’impresa aggiudicataria è l’esclusiva responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti alle forniture di cui al presente capitolato.

L’appaltatore dovrà provvedere alla formazione ed all’addestramento istruzione del personale addetto in materia igienico-sanitaria, nonché di sicurezza e igiene del lavoro, secondo la normativa vigente e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

L’aggiudicatario dovrà impiegare nell’esecuzione dell’appalto personale qualificato ed idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale adibito alla fornitura è tenuto ad adottare comportamenti improntati a massima correttezza e diligenza professionale.

Secondo il disposto dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 nell’ambito dell’esecuzione della fornitura di cui al presente appalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice dovrà inoltre essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

Per il presente appalto, considerato che si tratta di mera fornitura, non si applicano la

clausole sociali, fra cui l'indicazione del CCNL impiegato.

#### **A.16 – NORME IGIENICHE**

Nell'eseguire la prestazione, il soggetto aggiudicatario dovrà rispettare tutta la normativa in vigore relativa alla buona protezione, conservazione e trasporto delle merci stesse.

- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale

Il vincitore della gara dovrà produrre la documentazione relativa alla corretta prassi igienica HACCP (Analisi dei rischi e punti critici di controllo)

#### **A.17 – MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO**

In applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, l'appaltatore (ivi compresi eventuali subappaltatori) e il committente cooperano per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dei diversi soggetti coinvolti.

Trattandosi di appalto avente ad oggetto una mera fornitura di materiali, ai sensi del comma 3bis dell'art. 26 del D. Lgs.n. 81/2008 non sussiste l'obbligo di redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).

Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura il prezzo complessivo indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi di sicurezza.

Trattandosi di mera fornitura non sussistono costi di manodopera.

Resta fermo l'obbligo per l'appaltatore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

Al fine di raccordare le operazioni e di applicare correttamente le disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l'aggiudicatario concorda la data e l'ora delle singole consegne, ovvero della consegna cumulativa, preventivamente con il Referente del punto di consegna.

#### **A.18 – VERIFICA DI CONFORMITÀ, INADEMPIMENTI, PENALI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RISARCIMENTO DANNI**

In generale la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, anche senza preavviso, di effettuare verifiche, anche tramite analisi a campione e audit presso il produttore/ fornitore e presso i punti di consumo, con proprio personale o personale delegato.

Nell'ambito delle attività di controllo, la Stazione Appaltante potrà avvalersi di informazioni o segnalazioni che pervengono dal proprio personale e/o dai componenti della Commissione Mensa, in relazione ad inadempienze da parte della ditta aggiudicataria dell'appalto.

Per verifica si intende l'accertamento della conformità delle merci ai requisiti tecnico commerciali- merceologici-igienici-qualitativi, attraverso le metodiche ritenute più idonee dalla Stazione Appaltante.

É fatto pertanto obbligo al fornitore:

1. di presentare idonea richiesta nel caso ritenesse di modificare la marca o il produttore del prodotto fornito, nonché, qualora espressamente richiesta, relativa campionatura. In ogni caso il prodotto come proposto in modifica dovrà rispettare le caratteristiche tecniche indicate nella relativa scheda tecnica e confermare gli eventuali aspetti migliorativi se proposti in sede di gara. Le suddette modifiche sono ammesse esclusivamente se comunicate almeno 15 (quindici) giorni prima, salvo cause di forza maggiore, alla Committente ed a ricezione di formale assenso;
2. di rispettare le caratteristiche indicate nelle relative schede tecniche;
3. di presentare idonea comunicazione nel caso si verificasse una difformità di anche uno solo dei parametri contenuti nella scheda tecnica del prodotto da consegnare, rispetto all'indicazione della scheda tecnica di riferimento. In ogni caso l'accettazione del prodotto dovrà essere formalmente autorizzata dalla Committente;
4. di informare tempestivamente l'Ufficio Magazzino della Committente qualora si verifichi una difficoltà nell'evasione di uno o più ordinativi emessi;

**Nel caso di ritardo rispetto all'orario di consegna indicato nell'ordine, la Stazione Appaltante addebiterà all'Appaltatore:**

- 1) i maggiori costi sostenuti per l'acquisto del pasto sostitutivo presso altro fornitore;
- 2) l'applicazione di una penale pari a € 250,00

#### **A.18.1– Effetti dei controlli**

I controlli di cui all'art. 18 si intendono attuabili in tutte le fasi della gestione del prodotto, pertanto:

- in fase di consegna;
- successivamente alla consegna e sino al momento del consumo;
- a seguito analisi.

Qualora un lotto della merce si dimostri affetto da vizi o da difetti di qualità e comunque non conforme rispetto alle caratteristiche e ai requisiti richiesti dalle Schede Tecniche o agli obblighi pattuiti tramite il capitolato o per normativa cogente, la Ditta Fornitrice si obbliga a ritirare immediatamente, e, comunque, nei termini fissati dall'Ufficio Magazzino, gratuitamente le partite di merce rifiutate.

Tale ritiro dovrà avvenire anche qualora le merci siano state sottoposte a qualsiasi forma di controllo, con esito negativo.

Nei casi in cui la merce difforme sia mischiata con merce conforme la committente ha la facoltà di respingere l'intera fornitura

La mancata sostituzione nei termini prefissati equivale all'ipotesi di mancata consegna, prevista dall'art. A.18.3.

Le non conformità rilevate determineranno quanto segue:

- a) **non conformità attinente ad aspetti igienico-sanitari:**

qualora la merce sia ancora stoccata presso le strutture della Committente, si provvederà al blocco della stessa e verrà disposto il successivo ritiro da parte del fornitore (nei termini che verranno fissati dall'Ufficio Magazzino), nonché all'applicazione di **una penale da un minimo di € 250,00.= ad un massimo di € 750,00.=** a seconda della gravità che verrà valutata in ragione dei rischi reali e potenziali. Nel caso in cui il fornitore non provveda al ritiro, il Convitto provvederà allo smaltimento in danno del fornitore, anche affidando a terzi tale attività di smaltimento, e il fornitore sarà chiamato a risarcire i costi sostenuti e il danno. Qualora la rilevazione della non conformità avvenga solo a seguito della somministrazione del pasto e del consumo della merce, anche in assenza del blocco del prodotto, si procederà comunque al provvedimento sanzionatorio verso il fornitore.

**b) non conformità attinente ad aspetti merceologici-commerciali ovvero difformità rispetto alla scheda tecnica presentata in sede di gara:**

qualora la merce sia ancora stoccata presso le strutture della Committente e se ritenuto opportuno, si procederà al blocco del prodotto e a darne tempestiva comunicazione al fornitore, al fine di procedere a verifica congiunta.

Nel caso il fornitore non si rendesse disponibile alla verifica congiunta, la Committente procederà alla valutazione autonomamente e gli esiti della stessa si intenderanno incontestabili. Nel caso la verifica determini comunque l'accettazione della merce/fornitura, anche a seguito di azioni correttive l'eventuale disvalore commerciale, se riscontrabile in maniera oggettiva, darà luogo alla decurtazione economica.

Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere all'applicazione **una penale da un minimo di € 150,00.= ad un massimo di € 350,00.=** a seconda della gravità che verrà valutata in ragione dei rischi reali e potenziali.

Il fornitore è comunque obbligato alla sostituzione della merce risultata non conforme entro i termini fissati dall'Ufficio Magazzino.

La mancata sostituzione determinerà l'applicazione della penale prevista per la mancata consegna, di cui sotto.

In caso di mancato ritiro delle merci respinte oltre il termine fissato dall'Ufficio Magazzino, la Committente provvederà al loro smaltimento con attribuzione delle spese sostenute, e documentate, al fornitore.

**A.18.2– Responsabilità della Ditta Fornitrice**

Ulteriori degradamenti o deprezzamenti che le merci possano subire, dal momento della segnalazione della non conformità, sono a completo rischio della ditta fornitrice e quindi esonerano la Committente da ogni responsabilità. Per mancato ritiro, o in caso di deperimento della merce contestata, la Stazione appaltante può provvedere alla distruzione e/o smaltimento della stessa, con attribuzione delle eventuali maggiori spese sostenute.

Qualora la Ditta Fornitrice non provveda alla sostituzione di cui ai precedenti articoli entro 24 ore dalla comunicazione ad opera della Committente, quest'ultima avrà la facoltà, qualora possibile, di procedere con acquisti diretti delle merci presso terzi, imputando i maggiori oneri a carico della Ditta Fornitrice.

Qualora la merce non ritirata e/o sostituita sia irreperibile presso terzi, o non reperibile in tempi utili, la Committente si riserva la facoltà di procedere alla modifica del menù

programmato. In questo caso, qualora la modifica del menù determini lo smaltimento di altri prodotti o materie prime, lavorate ma non utilizzabili, in mancanza della merce non sostituita, il costo di tali prodotti / materie prime verrà addebitato alla ditta fornitrice. Analogamente verranno attribuiti al fornitore gli eventuali maggior oneri derivanti dall'utilizzo di materie prime / prodotti necessari per la produzione del piatto /menù sostitutivo resosi necessario a causa della mancata sostituzione.

#### **Modalità, punti di consegna ed orari**

La consegna dovrà avvenire nelle giornate da lunedì a venerdì ed essere effettuate come di seguito precisato:

<b>Punto di consegna</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Orari</b>
Convitto Nazionale "Cesare Battisti"	Via Cesare Battisti, 1	Dalle ore 07.30 alle ore 11.00

Tutti gli ordini emessi dalla Committente verranno riferiti a diversi quantitativi a seconda dell'utenza; l'Aggiudicatario dovrà emettere le relative bolle distinte, con il quantitativo corrispondente all'ordine, come indicato nel modello "Buono d'ordine".

Gli ordini saranno trasmessi dalla Committente via e-mail o altro mezzo secondo gli accordi con all'appaltatore, in tempi utili per permettere il rifornimento delle derrate. Il soggetto aggiudicatario della gara potrà prendere visione dei locali di deposito delle merci per organizzare il proprio servizio di consegna.

#### **Il soggetto aggiudicatario avrà l'obbligo di eseguire le consegne nei giorni dal lunedì al venerdì e tassativamente dalle ore 7,30 alle ore 11,00.**

Le consegne dovranno avvenire nel magazzino in presenza di apposito incaricato del citato servizio che curerà la ricezione della documentazione di consegna comprendente obbligatoriamente la bolla di consegna relativa alle merci consegnate.

Il soggetto aggiudicatario si impegna:

- a) alla fornitura e al trasporto con personale dipendente e mezzi propri, che possiedono i requisiti previsti dalla normativa vigente per i trasporti di generi alimentari freschi o surgelati;
- b) alla consegna all'ufficio competente dell'elenco dei prodotti forniti con l'indicazione della quantità e qualità e del relativo scontrino fiscale o fattura per ogni fornitura;
- c) a curare la più scrupolosa osservanza delle norme igieniche vigenti da parte del personale addetto al confezionamento, al trasporto ed alla consegna delle derrate. Il mezzo di trasporto ed i contenitori dovranno presentare i requisiti stabiliti dalle norme di legge vigenti in materia.
- d) gli imballaggi di plastica/cassette legno dovranno essere ritirati alla fornitura successiva.
- e) **è obbligatorio, nel rispetto della normativa vigente, fornire evidenza della tracciabilità sui documenti di accompagnamento per tutti i prodotti alimentari.**

Le materie prime in arrivo, saranno controllate dal personale addetto alla ricezione delle stesse in servizio presso l'Ufficio magazzino derrate alimentari. Nel caso siano riscontrate delle non conformità, cioè degli scostamenti qualitativi e quantitativi rispetto a quanto richiesto, i responsabili del controllo lo contesteranno immediatamente al soggetto

aggiudicatario apponendo riserva sul documento d'accompagnamento delle merci e comunicando quanto accaduto all'Ufficio contabilità dell'Amministrazione scolastica. Gli incaricati del ritiro della merce, comunque, a loro insindacabile giudizio, potranno rifiutare quelle merci che non rispondono alle caratteristiche stabilite. Nel caso in cui una o più partite di merci siano dichiarate, per qualsiasi motivo, non accettabili, perché non ritenute conformi alle condizioni contrattuali, il fornitore dovrà provvedere al ritiro, senza obiezioni, delle quantità contestate. In mancanza del ritiro, la quantità di merce non ritirata rimarrà a rischio e a disposizione del soggetto aggiudicatario stesso, nei magazzini di questa Amministrazione, senza alcuna responsabilità per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che la merce potesse subire. L'Amministrazione potrà a suo esclusivo giudizio chiedere al fornitore altra quantità in sostituzione di quella rifiutata oppure provvedere direttamente da altro fornitore.

Periodicamente l'Ufficio magazzino valuterà le prestazioni del fornitore. Nel caso di gravi non conformità l'Amministrazione si riserva di adottare nei confronti del soggetto aggiudicatario tutte le azioni a difesa dei diritti nascenti dal contratto stipulato, fino eventualmente alla risoluzione del contratto con il soggetto aggiudicatario.

Allo stesso infine saranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute per il reperimento delle merci non sostituite tempestivamente e reperite da questa Amministrazione altrove. In ogni caso poi, quando i generi somministrati anche se accettati per esigenze di servizio, risultassero non rispondenti ai requisiti di contratto, tanto da creare problemi per l'impiego, l'Amministrazione ne darà nota al fornitore riservandosi di rivalersi sulle somme che dovrà pagare al soggetto aggiudicatario.

La Committente con personale proprio o delegato ha facoltà, inoltre, di verificare il rispetto, da parte del fornitore/produttore, di tutte le procedure contenute nel manuale di autocontrollo dello stesso. Tale materiale potrà essere richiesto per iscritto dalla Committente.

Nel caso di collaudo, ovvero delle verifiche effettuate in sede di consegna (o comunque in tutte le fasi successive alla consegna) resta inteso che eventuali non conformità (tali da determinare il respingimento/reso della merce) comporteranno l'obbligo, per il fornitore, di provvedere al ritiro dei prodotti contestati ed alla loro sostituzione, se richiesto, fatto salvo quanto indicato al successivo art. A.18.3 .

#### **A.18.3– Mancata consegna ed esecuzione in danno**

In caso di mancata consegna nel giorno stabilito nell'ordinativo, la Committente si riserva la facoltà di applicare una penale pari al 10% della merce non consegnata e comunque non inferiore ad **€ 300,00**.

Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante, qualora la ditta fornitrice non provveda alla consegna di quanto ordinato nei termini previsti dal presente Capitolato, di procedere con acquisti diretti delle merci presso terzi, imputando i maggiori oneri a carico della Ditta Fornitrice. Qualora la merce non consegnata sia irreperibile presso terzi, o non reperibile in tempi utili, la Committente si riserva la facoltà di procedere alla modifica del menù programmato.

In questo caso, qualora la modifica del menù determini lo smaltimento di altri prodotti o

materie prime, lavorate ma non utilizzabili, in mancanza della merce non consegnata, il costo di tali prodotti / materie prime verrà addebitato alla ditta fornitrice.

Analogamente verranno attribuiti al fornitore gli eventuali maggior oneri derivanti dall'utilizzo di materie prime / prodotti necessari per la produzione del piatto /menù sostitutivo resosi necessario a causa della mancata consegna.

#### **A.18.4– Modalità di applicazione delle penali**

Per l'erogazione di tutte le penali previste nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si applicherà la seguente procedura:

Le funzioni scolastiche preposte al controllo, rilevata la violazione delle norme contenute nel presente capitolato – e suoi allegati – la segnalerà alla Ditta appaltatrice, la quale dovrà controdurre, entro il termine perentorio di otto giorni naturali e consecutivi.

Le funzioni scolastiche preposte al controllo, valutate le osservazioni formulate dall'appaltatore, propongono al Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'applicazione della penale, o l'archiviazione della pratica.

Qualora la decisione assunta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto determini l'applicazione di penale, la Direzione Acquisti e Contratti provvederà in tal senso.

Per ottenere il rimborso delle spese, la rifusione dei danni e il pagamento delle penali, la Stazione appaltante potrà rivalersi mediante trattenuta sui crediti della ditta fornitrice e/o sulla cauzione.

L'erogazione delle sanzioni non impedisce la risoluzione contrattuale ed è fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

#### **A.18.5– Risoluzione di diritto del contratto (clausola risolutiva espressa)**

Le parti convengono che, oltre a quanto è previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di diritto e con effetto immediato del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:

(a) quando nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del D.Lgs. 36/2023;

(b) violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165 e s.m.i. e cioè di aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico;

(c) venga verificato il mancato rispetto dell'azienda in merito agli obblighi retributivi, contributivi e assistenziali, fatta salva la relativa segnalazione in merito alle violazioni riscontrate ai competenti organi;

(d) venga verificata l'esecuzione di transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A., come previsto all'art. 3 della L. 136/2010;

(e) venga verificato il mancato rispetto dell'appaltatore alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008;

- (f) nel caso di concordato preventivo (fatto salvo quanto previsto dall'art. 186bis del R.D. 16.3.1942 n. 167 – s.m.i.), di fallimento (fatto salvo quanto previsto dall'art. 124 del D.Lgs. 36/2024), di stato di moratoria e di procedure concorsuali;
- (g) essere stato condannato per uno dei reati previsti dalla legge 231/01;
- (h) subappalto non espressamente autorizzato dalla committente;
- (i) sospensione o interruzione della fornitura per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- (j) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore;
- (k) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta del Convitto Nazionale "Cesare Battisti";
- (l) frode;
- (m) casi di intossicazione alimentare imputabile alla Ditta Fornitrice;
- (n) reiterate inadempienze relativamente al rispetto delle caratteristiche dei prodotti da fornire, come indicate nella scheda tecnica, e/o alle obbligazioni contrattuali assunte;
- (o) gravi non conformità igienico-sanitarie, tali da pregiudicare la somministrazione in regime di sicurezza alimentare o che comunque possano pregiudicare il rapporto fiduciario con il fornitore;
- (p) cessione anche parziale del contratto ai sensi del precedente art. 13;

In ognuna delle ipotesi sopra previste di risoluzione del contratto, nulla sarà dovuto all'appaltatore per le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, e il Convitto "Cesare Battisti" avrà il diritto di pretendere il risarcimento dei danni subiti.

#### **A.18.6– Recesso**

La Stazione Appaltante, indipendentemente dalla facoltà di risoluzione, prevista dall'art. A.18, si riserva di recedere unilateralmente dal contratto con un preavviso non inferiore a venti giorni, ai sensi dell'art. 123 D.Lgs 36/2023.

Qualora, nel corso della vigenza contrattuale, si determinasse una riorganizzazione del Servizio tale da definire una rilevante modifica o il superamento del presente CSA, la Stazione Appaltante si riserva, senza che alcun compenso e/o indennizzo sia dovuto a favore dell'Aggiudicatario, di comunicare con un preavviso di 30 (trenta) giorni le variazioni derivanti dalla riorganizzazione.

#### **A.19 – SCIOPERI O INTERRUZIONI DELLA FORNITURA PER FORZA MAGGIORE**

In caso di sciopero dei propri dipendenti o di eventi che possano interrompere o influire in modo sostanziale sulla normale esecuzione del contratto, l'appaltatore sarà tenuto a darne comunicazione scritta alla Committente, in via preventiva e tempestiva.

Le interruzioni della fornitura per cause di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti, che le stesse non possano evitare.

A titolo meramente esemplificativo e senza alcuna limitazione, sono considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili.

Non costituiscono causa di forza maggiore lo sciopero dei dipendenti, la presenza di

traffico, la carenza di organico o i guasti ai mezzi di trasporto

#### **A.20 - FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Bergamo.

#### **A.21 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

L'aggiudicatario della fornitura con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, anche a norma dell'art. 1341, comma 2, c.c. tutte le clausole previste nel presente capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

#### **A.22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi degli artt. 13 e 15 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della nostra Istituzione scolastica (gare di appalti di lavori, forniture e servizi). I dati vengono trattati in modo lecito e corretto per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati: Devono essere esatti, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Al trattamento dei dati personali possono attendere anche soggetti esterni, pubblici o privati con i quali l'amministrazione scolastica ha un rapporto di connessione, convenzione e/o contratto finalizzato all'espletamento della procedura di parte di essa.

Il Responsabile trattamento dei dati è Luca Corbellini c/o lo Studio AG.I.COM. srl via XXV Aprile 12 di San Zenone al Lambro (MI) – email [dpo@agicomstudio.it](mailto:dpo@agicomstudio.it).

## **PARTE B - PARTE TECNICA**

La fornitura si intende franco consegna presso il del Convitto Nazionale “Cesare Battisti” in via C. Battisti n. 1 – Lovere (BG).

### **B.1- CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE AI PRODOTTI.**

I prodotti oggetto del presente appalto sono quelli indicato nell'allegato 1 (Modello “Offerta Economica”), parti integranti del presente Capitolato Speciale di Appalto, e devono possedere le caratteristiche precisate nel presente Capitolato.

L'appaltatore è obbligato a consegnare le schede tecniche dei prodotti offerti, prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio.

I prodotti devono essere conformi alle normative vigenti e possedere caratteristiche qualitative, igienico sanitarie e merceologiche conformi alle norme legislative nazionali e comunitarie. L'etichettatura dei prodotti deve essere conforme alla normativa vigente.

**Si richiamano a tal proposito i CAM Servizio di ristorazione collettiva e fornitura derrate alimentari (DM 10 marzo 2020) G.U. n.90 del 4 aprile 2020.**

### **B.2 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

Presso la sede in fase di consegna verranno effettuati almeno i seguenti controlli:

- Controllo ispettivo del mezzo di trasporto, in particolare in ordine al possesso della prevista autorizzazione per il trasporto delle derrate alimentari, Controllo dell'integrità degli imballi secondari e primari, Controllo dell'etichettatura e Controllo della rispondenza alla scheda tecnica del prodotto e al contratto
- Controllo del rispetto della normativa vigente e Controllo dei documenti amministrativi nonché, in generale:
  - verifica rispondenza del documento di trasporto con l'ordine emesso dal Convitto attraverso l'apposito ordinativo settimanale delle quantità giornaliere delle utenze interessate (come da modello allegato “Buono d'ordine”, che potrà subire modifiche), riguardo al numero d'ordine, numero colli, quantità, n° pezzi per imballo;
  - verifica dell'adeguatezza ed integrità dell'imballo, della data di scadenza e/o del termine minimo di conservazione, della corrispondenza tra quanto dichiarato nel documento di trasporto e quanto consegnato, della rispondenza del peso netto con il peso dichiarato sugli imballaggi dei prodotti a peso determinato.

Il controllo del peso sarà effettuato con idonee bilance elettroniche.

La consegna delle merci, franco arrivo, deve essere effettuata nelle quantità e modalità indicate nell'ordine.

La Ditta effettua le forniture a proprio rischio, assumendo a proprio carico tutte le relative spese. All'atto della consegna, la Ditta deve presentare all'addetto al ricevimento il documento di trasporto in duplice esemplare, nel quale risultino dettagliatamente indicate tutte le voci previste dalla normativa vigente.

Una copia del DDT, sottoscritta dal ricevente, sarà restituita all'incaricato della consegna.

**Automezzi adibiti al trasporto:** gli automezzi impiegati dovranno essere adibiti esclusivamente al trasporto delle referenze e conformi alle normative vigenti. Per il trasporto di prodotti da conservare a temperatura controllata (positiva o negativa) gli automezzi dovranno essere dotati dell'eventuale autorizzazione sanitaria preventiva, secondo la normativa vigente, e di idonee attrezzature di frigo-conservazione con monitoraggio costante della temperatura mediante tele termometro registratore. L'aggiudicatario avrà inoltre l'obbligo di mantenere l'idoneità igienico sanitaria dei mezzi di trasporto utilizzati, mantenendo i mezzi in buone condizioni di manutenzione pulizia e sanitizzazione.

LA RETTRICE DIRIGENTE SCOLASTICA  
Annarosa Lasorsa